



# *Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali*

Prot. n. 102.853

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2004, n. 95, concernente “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38”;

VISTO l’articolo 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102/2004 che prevede, tra l’altro, di stabilire con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali i termini, le modalità e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi;

VISTO il proprio decreto 15 luglio 2004 n. 102.208, con il quale sono stati stabiliti i termini, le modalità e le procedure per l’erogazione dei contributi sui premi assicurativi ed in particolare l’art. 1, comma 4, lettera a. che fissa la concessione dell’anticipo del contributo statale nella misura del 50% sulla base, tra l’altro, dei dati di polizza provvisori, acquisiti nella banca dati assicurativi, istituita con decreto 18 luglio 2003, e del parere delle Regioni territorialmente competenti;

CONSIDERATO che il parere regionale deve essere preceduto da indagini tecniche dettagliate che potrebbero ritardare l’erogazione dell’anticipo contributivo rispetto ai termini di pagamento dei premi assicurativi da parte dei soggetti interessati;

RITENUTO di prevedere anche l’erogazione dell’anticipo contributivo nella misura dell’80% sulla spesa assicurativa parametrata ammissibile a contributo statale, a presentazione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa;

## **D E C R E T A:**

### **ARTICOLO UNICO**

1. A integrazione dell’art. 1, comma 4, lettera a. del decreto 15 luglio 2004, indicato nelle premesse, a partire dalla campagna assicurativa 2005, in presenza di idonea fideiussione bancaria o assicurativa, può essere concesso l’anticipo contributivo nella misura dell’80%, calcolato sulla spesa assicurativa parametrata ammissibile a contributo statale.
2. A garanzia dell’anticipo contributivo di cui al comma 1, la fideiussione bancaria o assicurativa deve essere prestata fino alla data di riconoscimento del contributo statale sulla base dei consuntivi di spesa e del parere delle Regioni territorialmente competenti.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione.

Roma, lì 27 ottobre 2005

IL MINISTRO  
F.to ALEMANN0

Visto e Registrato presso l’Ufficio centrale di bilancio in data 9/11/05 al n. 26851.